



BISOGNO DI VERITÀ. IL TRIBUNALE DELLE DONNE, UN APPROCCIO FEMMINISTA ALLA GIUSTIZIA

a cura di *Elisabetta Donini*

[cirsde}
centro interdisciplinare di ricerche
e studi delle donne e di genere



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TORINO

SS
STUDI DI GENERE

Studi di Gen
Conveg
r

Bisogno di verità.

**Il Tribunale delle donne, un approccio
femminista alla giustizia**

a cura di

Elisabetta Donini

Bisogno di verità. Il Tribunale delle donne, un approccio femminista alla giustizia

a cura di

Elisabetta Donini

Collana “Studi di Genere. Convegni” – Vol. 4

2018

CIRSDe – Centro Interdisciplinare di Ricerche e Studi delle Donne e di Genere

Università degli Studi di Torino

www.cirsde.unito.it

cirsde@unito.it

Copertina: progetto grafico di Simonetti Studio.

Si ringraziano le Donne in Nero di Belgrado per avere reso disponibile l'immagine in copertina.

ISBN: 9788875901233

ISSN: 2610-9999



Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale.

L'INTEGRAZIONE DELLA PROSPETTIVA DI GENERE NELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA: UN OBIETTIVO, QUALI GLI STRUMENTI PER RAGGIUNGERLO?

Mia Caielli

Abstract

The contribution focuses on the traditional exclusion of women from judgeship and on the recent battle for a greater judicial gender diversity. It argues that, without underestimating the dangers of assuming the existence of a female perspective, there is some room for holding that female presence in the judiciary, can play a fundamental role in the necessary activity of unveiling the myth of gender neutrality of law.

Keywords

Judiciary; female judgeship; gendered law.

1. Introduzione: genere e amministrazione della giustizia

L'esclusione delle donne dall'amministrazione della giustizia è stata una delle ultime discriminazioni giuridiche a cadere nella gran parte delle democrazie contemporanee. È generalmente durata molto più a lungo della esclusione della popolazione femminile dal godimento del diritto di elettorato attivo e passivo ed è talvolta sopravvissuta all'eliminazione del divieto per le donne di accedere al pubblico impiego e di ricoprire incarichi pubblici.

Così, ad esempio, in Gran Bretagna, il *Sex Disqualification (Removal) Act* del 1919 approvato pochi mesi dopo la legge che conferiva il diritto di voto alle donne, eliminava il divieto di accesso per la popolazione femminile ai pubblici uffici e alle libere professioni, tra cui quella forense: la prima donna giudice fu però nominata solo quasi mezzo secolo dopo, nel 1962. Dopo pochi mesi presso un tribunale di contea, approdò

alla *High Court*, nella divisione «Famiglia», rimasta a lungo la destinazione naturale delle donne togate che riuscivano ad accedere a tale giurisdizione di grado elevato¹.

Negli Stati Uniti, subito dopo l'approvazione, nel 1920, del XIX Emendamento relativo al suffragio femminile, furono nominate (o elette, negli Stati in cui era prevista la legittimazione democratica delle corti) le prime donne giudici. Pochi decenni prima la Corte Suprema del Wisconsin aveva ancora negato l'accesso femminile alla professione forense così argomentando: «*nature has tempered woman as little for the juridical conflicts of the court room, as for the physical conflicts of the battle field. Womanhood is moulded for gentler and better things*»² e solo di recente la Corte Suprema federale ha ritenuto incostituzionale la norma che attribuiva alle parti di un giudizio la possibilità di ricusare i giurati solo in ragione del loro sesso biologico³.

Norme che imponevano limitazioni di varia natura ed entità nell'esercizio femminile della funzione giurisdizionale hanno potuto restare in vigore nonostante la solenne proclamazione del principio costituzionale di eguaglianza tra i sessi, essenzialmente in conseguenza del persistere di quegli stereotipi di genere tradizionali di vario tipo, *in primis* di quelli fondati su visioni generalizzate delle caratteristiche fisiche e/o biologiche di uomini e donne e di quelli relativi ai ruoli e alle regole di comportamento sociali⁴. Ciò in virtù di una interpretazione piuttosto restrittiva dei legislatori e dei giudici costituzionali del principio di non discriminazione in base al sesso che hanno invocato la natura peculiare della funzione giurisdizionale per ritenere giustificate disparità di trattamento nel suo accesso. È quanto accaduto, ad esempio, in Italia, quando la Corte costituzionale, anni dopo l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana, non aveva ritenuto incompatibile con il precetto dell'eguaglianza tra i sessi nell'accesso ai pubblici uffici posto dall'art 51 Cost. la norma contenuta nella legge 27 dicembre 1956, n. 1441, che, in attuazione della previsione costituzionale relativa alla partecipazione diretta del

¹ Ancora nel 2009 la presenza femminile nella Divisione «Famiglia» era del 37%, mentre nelle altre due Divisioni che compongono la *High Court* si attestava sul 5% (*Chancery Division*) e 9% (*Queen's Bench Division*): cfr. Blackwell Michael, «Starting Out on a Judicial Career: Gender Diversity and the Appointment of Recorders, Circuit Judges, and Deputy High Court Judges, 1996 – 2016» (*Journal of Law and Society*, vol. 44, n. 4, 2017, 622).

² *In Re Goodell*, 39 Wis. 232 (1875).

³ «La natura ha temprato poco la donna sia per le controversie giudiziarie nelle aule dei tribunali, sia per i conflitti fisici sui campi di battaglia. Alla femminilità si addicono cose più gentili e migliori»: si tratta della sentenza *J.E.B. v. Alabama ex re. T.B* del 1994.

⁴ È d'obbligo ricordare l'analisi sul ruolo che giocano i differenti stereotipi di genere nel diritto di Cook Rebecca, Cusack Simone, *Gender Stereotyping: Transnational Legal Perspectives*, University of Pennsylvania, Philadelphia, 2009.

popolo all'amministrazione della giustizia, aveva ammesso anche le donne a far parte delle Corti d'assise, prescrivendo, però, che dei sei giudici popolari che componevano la giuria, almeno tre dovessero essere di sesso maschile. Il giudice delle leggi, nella sentenza n. 56 del 1958, aveva, infatti, argomentato che le leggi cui la Costituzione rinvia sia per la disciplina dell'accesso dei cittadini ai pubblici uffici, sia per l'organizzazione delle giurie popolari «possano tener conto, nell'interesse dei pubblici servizi, delle differenti attitudini proprie degli appartenenti a ciascun sesso». Riecheggiano in questo passaggio della pronuncia le voci dei Costituenti nel dibattito sulla proposta di inclusione nel testo costituzionale dell'esplicita ammissione delle donne in magistratura. Nella seduta plenaria pomeridiana del 31 gennaio 1947 della Commissione per la Costituzione (c.d. «Commissione dei 75»), dedicata alla configurazione dell'ordinamento giudiziario, la questione delle «differenti attitudini» di donne e uomini assume un rilievo centrale. Si ribadisce, infatti, a più riprese, l'inidoneità femminile all'esercizio delle funzioni giudiziarie riproponendo motivi addotti dalla scuola di Charcot riguardanti il complesso anatomico-fisiologico della donna (on. Enrico Molé) e si prospettano ragioni di «resistenza» in considerazione della fatica fisica e mentale che è richiesta ai magistrati in udienze che talvolta si protraggono per diverse ore, fatica che le donne potrebbero non essere in grado di sopportare (on. Giuseppe Codacci Pisanelli). Lo stesso approccio alla questione prevarrà mesi dopo, durante la discussione generale dell'Assemblea Costituente, quando la proposta di consentire l'ingresso delle donne in magistratura si arenerà definitivamente e condurrà al silenzio della Costituzione al riguardo:

«È vero che esse hanno dato ottime prove in tanti uffici, ma l'arte del giudicare, oltre a richiedere particolari doti di equilibrio e di logica, richiede una costante serenità di giudizio che le donne, per ovvie ragioni fisiologiche e per naturali facoltà psicologiche, non possono avere, specie se si tiene conto che normalmente in esse il sentimento prevale sul raziocinio, mentre nella risoluzione delle controversie deve avvenire il contrario» (On. Edmondo Caccuri, seduta del 12 novembre 1947).

Emerge da questa breve narrazione sul ritardo con cui il legislatore italiano è giunto ad estendere l'applicabilità del divieto di discriminazioni di sesso all'accesso alle funzioni giurisdizionali – l'ingresso delle donne in magistratura fu alla fine sancito dalla Legge 9 febbraio 1963, n. 66 – l'identificazione della donna con il corpo e con le sue funzioni riproduttive in ragione delle quali doveva essere privilegiato il suo ruolo nella sfera

privata e domestica: l'esercizio di funzioni pubbliche non era *a priori* escluso, ma veniva prevalentemente concepito come la prosecuzione fuori dalla famiglia del suo lavoro di cura.

Del resto, anche Calamandrei, cui pur si deve la formulazione della proposta che venne respinta con ampia maggioranza aveva avuto occasione di precisare come, a suo avviso, le donne avrebbero potuto far parte delle giurie popolari, del Tribunale per i minorenni e in tutte le questioni di giurisdizione volontaria, adagiandosi sul luogo comune ricorrente nei dibattiti della Costituente per cui le donne erano ritenute adatte a trattare le controversie inerenti ai rapporti familiari (Latini, 2014, 145).

Le vicende legislative e giurisprudenziali appena ricordate contribuiscono a spiegare le ragioni di quel giusfemminismo contemporaneo che ritiene l'esercizio della funzione giurisdizionale «intrappolato in una cultura intrisa dei valori della mascolinità» (Kenney, 2012, 499). Da ciò deriverebbe, innanzitutto, la difficoltà che le donne ancora oggi incontrano nell'accedere alle cariche giudiziarie più prestigiose; in secondo luogo, svelerebbe come la pretesa *gender-blindness* della funzione giurisdizionale – come la neutralità del diritto rispetto al genere – sia un mito da sfatare.

2. La diversità di genere nelle corti: solo una questione di pari opportunità?

La presenza femminile nelle corti è costantemente e progressivamente aumentata ma è ancora oggi condizionata dal persistere di quelle barriere informali che caratterizzano i procedimenti di nomina dei giudici, soprattutto di quelli federali: si tratta del c.d. *old white boys' club*, ovvero della consuetudine di scegliere i nuovi giudici tra coloro che da più tempo siedono nelle corti inferiori e/o tra personalità politicamente influenti, con la inevitabile conseguenza di limitare fortemente la possibilità concreta di accesso delle donne ai più alti gradi della giurisdizione (Scherer, 2011, 595).

Sicuramente più significativo è stato l'incremento della presenza femminile nelle corti dei Paesi dove prevale la selezione burocratica dei giudici, ovvero negli ordinamenti giuridici di tradizione romano-germanica in cui l'eliminazione del divieto di accesso al concorso in magistratura ha sovente determinato la rapida femminilizzazione della professione giudiziaria. È quanto accaduto, ad esempio, in Francia e in Italia, che da

alcuni anni possono vantare una maggioranza di toghe femminili. Eppure, ciò non si è tradotto in un aumento proporzionale della presenza di donne ai vertici della magistratura e nelle corti (*in primis* quelle costituzionali) cui si accede non per concorso, ma in seguito a nomina o elezione: la diversità di genere resta difficile da raggiungere⁵.

Diversi ordinamenti hanno, negli ultimi decenni, adottato azioni specifiche finalizzate all'incremento della presenza femminile nelle corti, mentre in molti altri la nomina di un numero minimo di donne nelle corti supreme e costituzionali è il risultato di una sorta di quota implicita. L'esempio degli Stati Uniti è forse il più noto, in quanto già risale alla Presidenza Carter l'impegno a garantire la diversità di genere nelle nomine dei componenti delle corti federali. In seguito alla nomina da parte del Presidente Obama, nel 2010, di Elena Kagan, le donne costituiscono un terzo dei giudici della Corte Suprema e, analogamente, le designazioni per l'organo di vertice del giudiziario federale canadese obbediscono a una norma consuetudinaria che richiede la presenza di almeno tre donne su nove.

L'equilibrio di genere nel giudiziario è divenuto un obiettivo esplicito perseguito da apposite commissioni nazionali e sovranazionali che a vario titolo sono coinvolte nelle procedure di nomina dei giudici supremi, costituzionali oppure internazionali. A livello europeo, le nomine alla Corte Europea dei Diritti Umani e alla Corte di Giustizia dell'Unione europea hanno iniziato negli ultimi mesi a prendere in considerazione il sesso nelle candidature avanzate dagli Stati membri allo scopo dichiarato di rimediare alla cronica sottopresenza femminile.

Quali sono le ragioni che hanno determinato questa attenzione all'equilibrio di genere nelle corti?

Da una lettura, anche sommaria, dei vari documenti, prevalentemente di *soft law*, che hanno invitato gli Stati membri del Consiglio d'Europa a presentare all'Assemblea parlamentare dello stesso una terna di candidati alla carica di giudice della Corte di Strasburgo che contempli la presenza di entrambi i sessi⁶, o, per quanto riguarda l'Unione europea, che hanno insistito sull'equilibrio di genere in tutti i luoghi decisionali,

⁵ Si veda il VI e ultimo *Rapporto della Commissione Europea per l'Efficienza della Giustizia* (CEPEJ) pubblicato il 6 ottobre 2016, spec. pp. 97-104 (reperibile online al link https://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/default_en.asp).

⁶ Cfr. le Raccomandazioni n. 1429 del 1999 e 1366 del 2004 dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa.

includendo tra questi ultimi anche quelli giurisdizionali⁷, emerge come la presenza femminile negli organi giudiziari sia da intendersi come una questione di pari opportunità tra i sessi. In altre parole, si tratterebbe della applicazione del «gender mainstreaming», adottato dalle istituzioni comunitarie intorno alla metà degli anni Novanta quale strategia politica concernente la sistematica realizzazione delle pari opportunità in tutte le politiche comunitarie in cui rientrava l'obiettivo della effettiva partecipazione delle donne ai processi decisionali a tutti i livelli e in tutti gli ambiti della società.

Pare significativo ricordare che la nomina della francese Simone Rozès quale prima donna alla Corte di Giustizia, non in qualità di giudice, ma di avvocato generale, risalente al 1981, sia stata salutata dal Presidente della Corte come un'importante esempio di attuazione del principio europeo di non discriminazione di genere ed esclusivamente in tale ottica sia stata apprezzata dall'ambiente giuridico del tempo (Kenney, 2002, 261).

Al riguardo è d'obbligo una precisazione: la diversità (non solo di genere, ma anche etnico-razziale, religiosa, linguistica) non rientra tra i requisiti tradizionali che gli organi giudiziari dovrebbero rispettare. Lo è divenuta di recente e, con ogni probabilità, è da imputare al mutamento drastico del ruolo svolto da certe corti, soprattutto da quelle sovranazionali che hanno giurisdizione in materia di diritti umani e da quelle incaricate a livello domestico del rispetto delle carte costituzionali. La trasformazione delle corti costituzionali da meri «legislatori negativi» (per usare la nota espressione kelseniana) a legislatori positivi che vanno a rimediare alle carenze e inerzie dei parlamenti e la funzione di decisori politici ormai comunemente riconosciuta dalla dottrina in capo agli organi giudiziari supremi hanno infatti portato i giudici a ricercare una forma di legittimazione che, non potendo essere democratica, viene associata al loro porsi come rappresentative della comunità su cui esercitano la propria giurisdizione⁸.

⁷ Il Regolamento n. 2422 del 2015 del Parlamento europeo e del Consiglio si è limitato, nel «considerando» n. 11, a spiegare l'importanza dell'equilibrio di genere negli organi giudiziari e a ritenere opportuno «organizzare i rinnovi parziali del Tribunale in modo tale da portare progressivamente i governi degli Stati membri a proporre due giudici in occasione del medesimo rinnovo parziale, allo scopo di privilegiare pertanto, nel rispetto delle condizioni e delle procedure previste dai trattati, la scelta di una donna e di un uomo». Non esiste invece un'analogha previsione con riferimento alle nomine dei giudici della Corte di Giustizia.

⁸ La letteratura giuspubblicistica al riguardo è sterminata: ci si limita pertanto a ricordare le riflessioni di Tushnet, Mark V., «Political Power and Judicial Power: Some Observations on Their Relation», in *Fordham Law Review*, vol. 75, 2006, 755 ss.

Ecco, quindi, che la diversità, anche di genere, può essere ritenuta funzionale alla rappresentatività delle corti e, quindi, alla loro legittimazione. Rimane, naturalmente, da valutare se tale rappresentatività sia (o debba) essere meramente simbolica oppure se vada anche a incidere sul contenuto delle decisioni giudiziarie.

3. Sfatare il mito della neutralità del diritto nelle aule dei tribunali

«Ci possono anche essere leggi buone, ma poi la macchina della giustizia è tutt'altra cosa: in un tribunale, in un processo, che alcune considerano addirittura uno strumento politico tra i tanti possibili, si riproducono rapporti di forza determinati e sfavorevoli alle donne» (Cigarini, 1995, 85).

Riflessioni analoghe hanno condotto alla organizzazione dei diversi Tribunali delle donne che, a partire dagli anni Novanta dello scorso secolo, hanno operato in diverse realtà asiatiche, africane, latino-americane e, più recentemente, europee. Spiega infatti chiaramente Staša Zajović come, nel processo di preparazione del Tribunale delle donne di Sarajevo, fosse emersa la sfiducia tanto nei sistemi giudiziari nazionali quanto in quelli internazionali, non ritenuti al servizio della giustizia e, in particolare, con palesi limiti nel riconoscere la violenza nei confronti delle donne (Zajović, 2015; trad. it. 2016, 13).

Tali Tribunali sono andati a operare in contesti sociali e politici che non rappresentano la normalità istituzionale, bensì complessi e dolorosi periodi post-bellici in cui emerge la peculiarità ed eccezionalità della giustizia di transizione in cui le nuove comunità politiche, legittimate da intenzioni democratiche, si trovano a dover «fare i conti» con crimini efferati – spesso genocidi – di cui le prime vittime sono donne. La rilevanza delle teorie femministe sulla giustizia si estende però ben oltre. Come hanno, di recente, provato a dimostrare i diversi progetti realizzati negli ordinamenti giuridici di derivazione anglosassone sui c.d. «Feminist Judgments», esiste lo spazio per rimediare alle carenze della giustizia ordinaria e fare in modo che le corti inizino a leggere e interpretare le regole giuridiche vigenti nella consapevolezza del loro carattere sessuato, del fatto che la rimozione dell'identità femminile passa per l'acquisizione di un individuo falsamente

neutro, in realtà forgiato sul modello maschile (Pateman, 1988), offrendo di conseguenza nuove nozioni di giustizia che tengano conto della realtà delle vite femminili⁹.

L'integrazione della prospettiva di genere nell'amministrazione della giustizia è dunque oltre che necessaria, possibile. Si tratta di una prospettiva che, a mio avviso, si avvicina molto a quella propria dei Tribunali delle donne che, non intendendo in alcun modo sostituirsi a quelli ufficiali, si propongono di colmare le lacune di questi aggiungendo materiale prezioso per il loro lavoro, attraverso la creazione di una coscienza pubblica e di una consapevolezza sulle violazioni dei diritti delle donne come violazioni dei diritti umani. Il lavoro di «ri-decisione» simbolica di alcuni casi che sta impegnando da alcuni anni giuriste provenienti da più parti del mondo come l'attività dei tribunali delle donne non rappresenta forse una cesura rispetto al femminismo *à la* MacKinnon che si oppone all'idea che il diritto, in quanto irrimediabilmente maschile, possa essere uno strumento nelle mani delle donne?¹⁰ Non si intende, infatti, rifuggire il diritto, né le istituzioni, ma entrare a farne parte e utilizzarle per rovesciare il «contratto sessuale» criticato da Carol Pateman, partendo dall'analisi delle modalità attraverso cui il diritto costruisce il genere e viceversa (Pezzini, 2012; Pitch, 1998) ovvero di come il diritto non si limiti a intervenire su pre-esistenti realtà sessuate ma contribuisca a costruirle per fare in modo che «donne e uomini possano partecipare insieme a partire sia da ciò che li accomuna sia da ciò che li differenzia» (Pitch, 2004, 140). Si tratta quindi di integrare la prospettiva di genere nella amministrazione quotidiana e reale della giustizia: un lungo cammino da percorrere che non può che avere come prima e fondamentale tappa l'incremento della diversità di genere nella composizione delle corti.

Molteplici sono però le questioni da non trascurare nel momento in cui si afferma che l'obiettivo della diversità di genere nelle corti non risponde soltanto all'obbligo di dare reale attuazione al principio di parità tra i sessi rimuovendo quegli ostacoli che tuttora limitano le possibilità delle donne di accedere ai ruoli apicali del sistema giurisdizionale ma deve essere perseguito in ragione dei suoi riflessi sull'amministrazione della giustizia.

⁹ Cfr., *inter alia*, il volume dedicato ai risultati del progetto condotto nel Regno Unito che ha visto diverse giuriste impegnate per anni nella riscrittura di alcune note decisioni giudiziarie adottando una prospettiva di genere: Hunter, McGlynn e Rackley (cur.), *Feminist Judgements: From Theory to Practice*, Hart Publishing, Oxford and Portland, 2010.

¹⁰ Si vedano però le riflessioni di chi osserva come in realtà le note battaglie di MacKinnon sono state «condotte con gli strumenti del diritto»: cfr. *inter alia*, Boiano, *Femminismo e processo penale*, Ediesse, Roma, 2015, 51-52.

La prima critica che può essere mossa alla richiesta di organi giudiziari che riflettano la composizione di genere della società entro la quale operano è quella di «essenzialismo» che può essere tradotta nella erronea supposizione dell'esistenza di una identità femminile uniforme e condivisa da tutte le donne. È dunque possibile portare avanti quel processo ancora oggi necessario di sradicamento degli effetti perduranti delle categorie giuridiche tradizionali, elaborate da uomini in società dominate da uomini che si pongono come neutre rispetto al genere, scongiurando il rischio di appiattare le differenze? Vi è un modo di «decostruire le identità «tradizionali» e di evitare di riprodurre altre, egualmente fittizie e serializzanti» (Giolo, 2015, 67), offrendo visibilità alle molteplicità identitarie?

In secondo luogo, una maggiore presenza femminile nelle corti è di per sé garanzia dell'assunzione della prospettiva di genere nell'attività giurisdizionale? Non è del resto necessario spendere troppe parole per spiegare che «femminile» non è sinonimo di «femminista». Partendo da quest'ultima domanda, mi pare interessante limitarci in questa sede a ricordare la riflessione di Catherine Bartlett che, interrogandosi sui metodi giuridici femministi, è giunta ad affermare che fare diritto come una femminista significa «semplicemente» porsi «the woman question» (Bartlett, 1990, 836), ovvero quella domanda volta a mettere in luce, a far emergere, come il diritto possa silenziosamente e inavvertitamente tralasciare le prospettive delle donne

L'unico strumento per scongiurare questo rischio mi pare possa essere quello di una presenza femminile nelle corti sufficientemente ampia da riuscire a dar voce a più femminismi¹¹. La presenza femminile nelle corti di vertice, fino a un'epoca molto recente, rispondeva infatti ancora alla logica del «tokenism»: termine, questo, efficacemente usato dal pensiero femminista anglosassone per criticare il fenomeno della nomina di una donna «simbolo» o, comunque, di un numero irrisorio di donne nei luoghi decisionali, tale da neutralizzarne il ruolo e azzerare le possibilità di sovvertire le gerarchie di genere (Kenney, 2012, 1508). Oggi siamo senz'altro in una nuova fase, quella della presenza minoritaria, ma non ancora in quella della parità, ovvero di quella presenza che può rivelarsi idonea ad avviare quei mutamenti di prospettiva nell'amministrazione della giustizia. Questa pare quanto mai necessaria oggi, soprattutto in considerazione dell'accentuato pluralismo delle società contemporanee in cui il dialogo tra diversi

¹¹ Spiegano le responsabili del citato progetto «Feminist Judgments» come una reale ed effettiva diversità di genere possa considerarsi raggiunta solo attraverso una «maggiore rappresentazione non solo di donne, ma di femminismi, nel giudiziario» (Hunter, McGlynn e Rackley (cur.), *op. cit.*, 13).

pensieri femministi è necessario. Basti pensare alla decisione di casi assai controversi decisi da corti domestiche ed europee negli ultimi anni che hanno avuto un impatto enorme, eppure quasi del tutto trascurato nelle motivazioni dei giudici, sulle esistenze femminili e sui corpi delle donne. Penso alle numerose pronunce che hanno legittimato il licenziamento delle donne che non osservano il divieto di abbigliamento religioso nei luoghi di lavoro; alla celebre pronuncia del 2014 *S.A.S. v. Francia* dalla Corte europea dei diritti umani che non ha rinvenuto profili di violazione della libertà religiosa, della vita privata e del divieto di discriminazione per ragioni di sesso e credo religioso nella normativa francese che prevede il divieto di coprire il viso in luoghi pubblici e, pertanto, dei copricapo femminili islamici; le delicate e controverse pronunce in materia di surrogazione di maternità, solo per fare alcuni esempi emblematici; sicuramente quelle riguardanti il femminicidio e la violenza domestica sulle donne.

4. Alcune, brevi, considerazioni conclusive

Affermare che il perseguimento della diversità di genere nella composizione delle corti non rileva esclusivamente ai fini della piena attuazione del principio di pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso ai luoghi decisionali, ma rappresenta altresì la via maestra per smascherare la finzione alla base della presunta neutralità del diritto significa anche e necessariamente che tale conquista non possa in nessun caso prescindere dalla ricerca di un perfetto equilibrio tra donne e uomini in tutti i gradi della giurisdizione?

La risposta mi pare tutt'altro che scontata.

Senza dubbio, non sono trascurabili quelle voci del pensiero femminista contemporaneo che, dibattendo di rappresentanza politica femminile, tendono a bollare di paternalismo l'idea per cui gli uomini ben possono parlare e agire in nome e per conto della componente femminile della società (Phillips, 1999), sovente riprese dalle studioshe che ribadiscono quindi come solo la presenza delle donne nelle corti possa dimostrare la reale attenzione nei confronti delle loro esperienze concrete e delle loro prospettive (Kenney, 2002, 257; Rhode e Sanger, 2005).

Eppure, non può non suscitare qualche riflessione la recente normativa adottata in Nuova Zelanda in materia di selezione dei giudici. Tra i criteri da rispettare nelle nomine dei

componenti di tutte le corti vi è quello relativo alla «rappresentazione della società», dove quest'ultima è intesa come «consapevolezza e attenzione alla diversità della società; conoscenza delle questioni culturali e di genere»¹². Non v'è alcuna menzione del sesso biologico dei giudici. Non è certo che dietro la formulazione di tale norma vi sia la convinzione secondo cui l'assunzione della prospettiva di genere nell'amministrazione della giustizia possa (e debba) prescindere dal numero di donne che siedono nelle corti e che sia il punto di arrivo del cammino che ha portato alla completa parità nelle possibilità per donne e uomini nell'accesso ai luoghi decisionali, anche giurisdizionali. Ciò non toglie che la prospettiva che sembra aver adottato il legislatore neozelandese non legando inescandibilmente l'adozione di uno sguardo di genere nell'amministrazione della giustizia alla presenza femminile non sia da trascurare.

Bibliografia

Bartlett Catherine, "Feminist Legal Methods", in *Harvard Law Review*, n. 103, 1990, pp. 829 - 888.

Blackwell Michael, "Starting Out on a Judicial Career: Gender Diversity and the Appointment of Recorders, Circuit Judges, and Deputy High Court Judges, 1996 – 2016", in *Journal of Law and Society*, vol. 44, n. 4, 2017, pp. 586-619.

Boiano Ilaria, *Femminismo e processo penale*, Ediesse, Roma, 2015.

Cigarini Lia, "Inviolabili", in Cigarini Lia (cur.), *La politica del desiderio*, Pratiche, Parma, 1995, pp. 75-98.

Cook Rebecca e Cusack Simone, *Gender Stereotyping: Transnational Legal Perspectives*, University of Pennsylvania, Philadelphia, 2009.

¹² § 4 del *Judicial Appointment Protocol* entrato in vigore nel 2013.

Giolo Orsetta, “Oltre la critica. Appunti per una contemporanea teoria femminista del diritto”, in *Diritto & Questioni Pubbliche*, vol. 15, 2015, pp. 63-82.

Hunter Rosemary, McGlynn Clare e Rackley Erika (cur.), *Feminist Judgements: From Theory to Practice*, Hart Publishing, Oxford and Portland, 2010.

Kenney Sally J., “Breaking the Silence: Gender Mainstreaming and the Composition of the European Court of Justice”, in *Feminist Legal Studies*, vol. 10, n. 3-4, 2002, pp. 257-270.

Kenney Sally J., *Gender and Justice. Why Women in the Judiciary Really Matter*, Routledge, New York and London, 2012.

Latini Carlotta, “*Quieta non movere*. L’ingresso delle donne in magistratura e l’art. 51 della Costituzione. Un’occasione di riflessione sull’accesso delle donne ai pubblici uffici nell’Italia repubblicana”, in *Giornale di storia costituzionale*, vol. 27, 2014, pp. 143–162.

Pateman Carol, *The Sexual Contract*, Stanford University Press, Stanford, 1988.

Pezzini Barbara, “Costruzione del genere e Costituzione”, in Pezzini Barbara (cur.), *La costruzione del genere. Norme e regole*, Sestante Edizioni, Bergamo, 2012, pp. 15-73.

Phillips Anne, “Democrazia e rappresentanza. Ovvero, perché il sesso dei nostri rappresentanti dovrebbe avere importanza?”, in Beccalli Bianca (cur.), *Donne in quota. È giusto riservare posti alle donne nel lavoro e nella politica?*, Feltrinelli, Milano, 1999, pp. 145-167.

Pitch Tamar, *Un diritto per due. La costruzione giuridica di genere, sesso e sessualità*, Il Saggiatore, Milano, 1998.

Pitch Tamar, *I diritti fondamentali: differenze culturali, disuguaglianze sociali, differenza sessuale*, Giappichelli, Torino, 2004.

Rackley Erika, *Women, Judging and the Judiciary: From Difference to Diversity*, Routledge, New York and London, 2013.

Rhode Deborah L. e Sanger Carol, *Gender and Rights*, Ashgate, Aldershot, 2005.

Scherer Nancy, “Diversifying the Federal Bench: Is Universal Legitimacy for the U.S. Justice System Possible?”, in *Northwestern University Law Review*, vol. 105, n. 2, 2011, pp. 587-634.

Smart Carol, *Feminism and Power of Law*, Routledge, New York and London, 1989.

Tushnet Mark V., “Political Power and Judicial Power: Some Observations on Their Relation”, in *Fordham Law Review*, vol. 75, 2006, pp. 755-768.

Zajović Staša, “The Women’s Court – A Feminist Approach to Justice. Review of the Process of Organizing the Women’s Court”, in Žene u crnom e Centar for Women’s Studies, *Women’s Court: About the Process*, Belgrade, 2015, pp. 6-67 (trad. It. “Il Tribunale delle donne. Un approccio femminista alla giustizia. Analisi del processo di organizzazione del Tribunale delle donne”, in Donne in Nero e Centro per gli studi delle Donne di Belgrado, *Il Tribunale delle donne. Un approccio femminista alla giustizia*, a cura delle Donne in Nero di Udine, Viterbo, Nepi, 2016, pp. 1-85).